



**PROCEDURE GENERALI  
PER LA PRESENTAZIONE DELLA  
DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA,  
RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DELLE UVE  
E PRODUZIONE VINICOLA**

**CAMPAGNA 2014/2015**

(Reg. (CE) 1234/2007 e reg. (CE) 436/2009)

*Approvato con decreto n. 99 del 29 agosto 2014*



## INDICE

<b>1. QUADRO NORMATIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 NORMATIVA COMUNITARIA.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. SETTORI DI INTERVENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>3. DEFINIZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>5. SOGGETTI INTERESSATI.....</b>	<b>8</b>
<b>5.1 Dichiarazioni di vendemmia e rivendicazione delle produzioni delle uve .....</b>	<b>8</b>
<b>5.2 Dichiarazione di produzione vinicola.....</b>	<b>9</b>
<b>6. TERMINE DI PRESENTAZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>7. MODALITÀ PRESENTAZIONE .....</b>	<b>10</b>
<b>7.1 Presentazione per il tramite dei CAA .....</b>	<b>10</b>
<b>7.2 Presentazione da parte dei produttori in proprio o tramite delegati .....</b>	<b>11</b>
<b>8. DESCRIZIONE SINTETICA DEI MODULI E DELLE SCHEDE DI DICHIARAZIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>9. CONTROLLI ISTRUTTORI .....</b>	<b>17</b>
<b>10. RICEVIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI .....</b>	<b>17</b>
<b>11. COSTITUZIONE DEL FASCICOLO DELLA DICHIARAZIONE .....</b>	<b>18</b>
<b>12. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI .....</b>	<b>18</b>
<b>13. SANZIONI.....</b>	<b>19</b>
<b>14. TERMINI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO .....</b>	<b>19</b>



## 1. QUADRO NORMATIVO

### 1.1 NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che deroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), così come modificato dal reg. (CE) 491/2009;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 436/2009 del 26 maggio 2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, così come modificato dal reg. (CE) 314/2012;
- Regolamento (CE) n. 607/2009 del 14 luglio 2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinici.

### 1.2 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

- Legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82: "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Legge 7 luglio 2009, n. 88, recante le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, in particolare l'art. 15;
- Decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526";
- Decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010: "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- Decreto ministeriale del 26 luglio 2000 relativo ai termini e alle modalità da adottare per la dichiarazione delle superfici vitate;
- Decreto ministeriale del 23 dicembre 2009: "Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo";
- Decreto ministeriale 16 dicembre 2010: "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei



vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;

- Decreto ministeriale 14 giugno 2012: “Approvazione dello schema del piano dei controlli, in applicazione dell’articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”;
- Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, concernente l’istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 2257 del 25 luglio 2003: “Settore vitivinicolo - disposizioni per l’attuazione reg. (CE) 1493/1999 e reg. CE 1277/2000, DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001, accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 3758 del 26 novembre 2004: “Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l’anagrafe del settore primario (art. 11 l.r. n. 40/2003)”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 838 del 28 marzo 2006: “Settore vitivinicolo. Programma straordinario di riallineamento delle dichiarazioni delle superfici vitate e di aggiornamento delle informazioni dello schedario viticolo veneto relativamente al punto 3 del deliberato”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 291 del 16 febbraio 2010: “Settore vitivinicolo. Procedure gestione potenziale viticolo e utilizzazione produzioni. II fase del processo di semplificazione amministrativa. Definizione linee guida”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 1155 del 26 luglio 2011 relativo alla ratifica, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d) della l.r. dicembre 1973, n. 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 22 luglio 2011 avente per oggetto “D.lgs. n. 61/2010, art. 12, c. 4 DM 17 luglio 2009. Riconoscimento DOC Prosecco. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC Prosecco”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 1156 del 26 luglio 2011 relativo alla ratifica, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d) della l.r. dicembre 1973, n. 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 22 luglio 2011 avente per oggetto “D.lgs. n. 61/2010, art. 12, c. 4 DM 17 luglio 2009. Riconoscimento DOC Prosecco. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC Prosecco. Disposizioni applicative per gestione schedario viticolo veneto”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 1375 del 03 agosto 2011: “Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC Prosecco. Monitoraggio e gestione del potenziale produttivo. Disposizioni integrative alle deliberazioni nn. 1155 e 1156 del 26 luglio 2011”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 1893 del 15 novembre 2011: “Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC Prosecco. DGR 1155/2011 e successivi provvedimenti. Ricognizione del potenziale produttivo. Disposizioni integrative in materia di designazione”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 547 del 03 aprile 2012: “Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”. Monitoraggio e gestione del potenziale produttivo. Disposizioni integrative alle deliberazioni nn. 1155 e 1156 del 26 luglio 2011”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 274 del 05 marzo 2013: “Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”. DGR n.



1155/2011 e successivi provvedimenti. - Aggiornamento potenziale produttivo. - Attuazione disposizioni DGR 547/2012”;

- Deliberazione della Regione del Veneto n. 403 del 25 marzo 2013: “Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”. DGR n. 274/2013 - Rettifica punto 1 deliberato”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 1231 del 15 luglio 2014: “D.lgs. n. 61/2010, art. 12, c. 4 DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC “Prosecco”. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”. Triennio 2014/2015-2016/2017”;
- Deliberazione della Regione del Veneto n. 1232 del 15 luglio 2014: “DM 16 dicembre 2010, art. 16, comma 3. Deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003 - Allegato C), Capitolo 5. Rese produttive primi cicli vegetativi”;
- Decreto della Giunta regionale n. 139 del 22 luglio 2011: “Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”;
- Decreto della Giunta regionale n. 140 del 22 luglio 2011: “Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”. Disposizioni applicative per gestione schedario viticolo veneto”;
- Decreto del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari n. 43 del 30 luglio 2014: “Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2014. Legge 20 febbraio 2006, n. 82”;
- Decreto del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari n. 45 del 31 luglio 2014: “Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2014”;
- Decreto dell’AVEPA n. 108 del 12 marzo 2004: “Istruzioni applicative generali per la costituzione e gestione del fascicolo del produttore”;
- Disciplinari di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche della Regione del Veneto;
- Nota della Regione del Veneto - Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale - Sezione competitività sistemi agroalimentari prot. 108931 del 12.03.2014 avente ad oggetto: “Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC Prosecco - DGR n. 1155/2011 e successivi provvedimenti - disposizioni integrative in materia di designazione”;
- Piano controllo vini DO e IG. Trasmissione procedure relative alla gestione delle informazioni rilevate dagli organismi di controllo nei sopralluoghi in vigneto - anno 2014 (nota della Regione del Veneto prot. 274109 del 26.06.2014).

## 2. SETTORI DI INTERVENTO

Il presente provvedimento contiene le istruzioni per la compilazione e la presentazione della dichiarazione di vendemmia, rivendicazione delle produzioni delle uve e produzione vinicola (di seguito dichiarazione) per la campagna 2014/2015.

In applicazione dell’art. 185 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 (così come introdotto dal reg. (CE) 491/2009) e degli artt. 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 436/2009, i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi prodotti ottenuti al termine della fermentazione alcolica principale



incluse le fecce di vino, espressi in ettolitri, dell'ultima vendemmia, con riferimento alla data del 30 novembre.

In applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo del 08 aprile 2010, n. 61, la rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, sulla base dei dati dello schedario viticolo.

Il modello della dichiarazione è unico e riguarda la **dichiarazione di vendemmia, rivendicazione delle produzioni delle uve e la dichiarazione di produzione del vino**.

Ai sensi del comma 4, art. 18, del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 qualora il conduttore intenda rivendicare la DO e/o la IGT per le relative partite di vino, pur non disponendo di tutti gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione, presenta una **dichiarazione preventiva** contenente i dati relativi alle uve destinate alla produzione delle partite di vino in questione e con la quale attesta, a titolo di autocertificazione, che per la produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia. **Le stesse produzioni di uve devono comunque essere successivamente indicate nella dichiarazione di vendemmia, rivendicazione delle produzioni delle uve e di produzione del vino.**

Relativamente alla dichiarazione preventiva per aggiungere nuovi dati ad una già presentata, è necessario procedere all'integrazione della stessa compilando una o più **integrazioni di dichiarazione preventiva**. L'integrazione di dichiarazione preventiva deve essere compilata in tutte le sue parti (ivi inclusi gli allegati) e riportare **anche i dati non soggetti a modifica**.

**La presentazione della sola dichiarazione preventiva o di integrazione di dichiarazione preventiva non assolve il dichiarante dall'obbligo di presentare la dichiarazione per la campagna in corso.**

La dichiarazione di vendemmia, rivendicazione delle produzioni delle uve e la dichiarazione di produzione del vino devono essere consegnate a mano oppure inviata tramite raccomandata A/R, o posta elettronica certificata (PEC) allo Sportello unico agricolo di competenza (gli indirizzi sono indicati nel sito web istituzionale dell'agenzia [www.avepa.it](http://www.avepa.it)) **entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2015**.

Nel caso di invio tramite PEC dovrà essere effettuata la scansione della dichiarazione sottoscritta e della copia del documento di identità in formato pdf.

Le dichiarazioni, comprese quelle di rettifica, omesse o presentate successivamente al termine sopra indicato, ovvero incomplete e/o inesatte, saranno sottoposte alla sanzioni dettate dall'art. 18 del reg. (CE) 436/2009. Restano in ogni caso valide le sanzioni previste dal comma 9 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 e dall'art. 22 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010.

Fatto salvo quanto sopra indicato in merito alle sanzioni, nonché in ossequio al dettato dell'art. 73 del reg. (CE) 1122/2009, le aziende che hanno necessità di modificare eventuali errori materiali possono presentare una **dichiarazione di rettifica**. La dichiarazione di rettifica sostituisce integralmente la dichiarazione, deve quindi essere compilata in tutte le sue parti (ivi inclusi gli allegati) e riportare **anche i dati non soggetti a modifica**.

### 3. DEFINIZIONI

Nel presente provvedimento sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Produttore:** "produttore di uva", le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che producono uva; "produttore", le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette



persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che con la vendemmia della campagna in corso hanno prodotto vino e/o mosto;

- **CAA:** Centri autorizzati di assistenza agricola;
- **AVEPA:** Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura ai sensi del reg. (CE) 885/2006 riconosciuto per il territorio della Regione del Veneto.

## 4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La dichiarazione è presentata presso l'AVEPA, per tutti i produttori con superfici vitate o impianti di vinificazione ricadenti nel territorio della Regione Veneto; **la dichiarazione è unica a livello regionale.**

I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Regione o Provincia Autonoma. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in Regioni o Province autonome diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

Qualora **le aziende siano tenute alla presentazione di due o più dichiarazioni riferite a province che ricadono nel territorio di due o più regioni, devono presentare le dichiarazioni presso l'organismo pagatore competente per territorio regionale.**

La dichiarazione presuppone:

- a) la costituzione, qualora non già esistente, o l'aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico;
- b) la costituzione dello schedario viticolo ai sensi del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale, e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento, impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra impresa e pubblica amministrazione.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla registrazione all'Anagrafe del settore primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario approvate dalla Giunta regionale del Veneto con DGR 3758 del 26 novembre 2004 e attuate con decreto del Dirigente dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24 dicembre 2004 così come modificate dalla DGR 4098 del 30 dicembre 2005.

Il conduttore, prima di attivare qualunque procedimento, è obbligato alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale certificata a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale.

Anche ai fini del presente procedimento il fascicolo aziendale deve essere obbligatoriamente costituito e/o aggiornato presso:

- il (CAA) al quale il conduttore ha conferito, od intenda conferire, mandato;
- l'AVEPA, qualora il conduttore non abbia conferito mandato ad alcun CAA.

Qualora non esista il fascicolo aziendale intestato al soggetto che si appresta ad effettuare la dichiarazione, il produttore deve provvedere a costituire il fascicolo aziendale presso un CAA o presso gli Sportelli unici agricoli e ad aggiornare le informazioni dello schedario viticolo.

La compilazione della dichiarazione prevede, pertanto, la necessaria presenza del fascicolo aziendale e dello schedario viticolo intestato allo stesso soggetto che presenta la dichiarazione. Le



dichiarazioni non potranno essere presentate, in caso di assenza del fascicolo aziendale e/o dello schedario viticolo, e conseguentemente al produttore mancante di dichiarazione sarà sospeso da ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 436/2009.

Si precisa che ogni dichiarazione è sottoposta al controllo della presenza:

- a) del fascicolo aziendale;
- b) dello schedario viticolo.

## 5. SOGGETTI INTERESSATI

### **5.1 Dichiarazioni di vendemmia e rivendicazione delle produzioni delle uve**

#### **A) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni delle uve.**

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi di dette persone che producono uve da vino, come indicato dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 436/2009. Ai sensi dell'art. 18 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IGT.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche i produttori di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre sono obbligati alla dichiarazione di vendemmia i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.

La dichiarazione deve essere presentata **anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero**, così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1° luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/06 del 9 dicembre 2002.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l'acquirente delle uve nell'elenco dei acquirenti.

#### **B) Soggetti esonerati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni delle uve**

- Le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
- i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
- i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo; in ogni caso, per tali soggetti l'organismo associativo deve caricare in dichiarazione i dati relativi alla vendemmia e alla rivendicazione.



## 5.2 Dichiarazione di produzione vinicola

### A) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di produzione vinicola

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di produzione vinicola le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 436/2009, con la vendemmia della campagna in corso:

1. hanno prodotto vino e/o mosto;
2. detengono, con riferimento alle ore 00:01 del 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazione diversa quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.;
3. hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00:01 del 30 novembre.

**Si specifica che i prodotti diversi dal vino, indicati al punto 2, che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non del cedente.**

Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi del decreto ministeriale del 08 ottobre 2004, n. 2159, in luogo del prescritto registro di carico e scarico.

### B) Soggetti esonerati alla compilazione e presentazione della dichiarazione della dichiarazione di produzione vinicola

- Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente paragrafo 4.1.1 "Dichiarazione di vendemmia";
- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato né sarà immesso in commercio, in qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

## 6. TERMINE DI PRESENTAZIONE

Relativamente alla produzione dei vigneti e/o agli impianti di vinificazione ricadenti nel territorio della Regione del Veneto, la dichiarazione di vendemmia, denunce uve e produzione vinicola (dichiarazione definitiva) deve essere presentata all'AVEPA, secondo le modalità sopra descritte, **entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2015**.

Ossia:

- i soggetti obbligati **alla sola dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni delle uve** devono compilare la medesima con riferimento alla Regione del Veneto, nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione



stessa. Se lo stesso vigneto insiste su province appartenenti a regioni diverse, il produttore interessato deve presentare una dichiarazione per ciascuna regione interessata;

- i soggetti obbligati **alla sola dichiarazione di produzione vinicola** devono compilare la medesima con riferimento alla Regione del Veneto, nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Se il produttore interessato ha impianti su province appartenenti a regioni diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna regione interessata;
- i soggetti interessati alla **compilazione della dichiarazione vitivinicola (vendemmia, rivendicazione delle produzioni delle uve e produzione vinicola)**, devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella Regione del Veneto. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in province appartenenti a regioni diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna regione;
- per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre, la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla regione nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

Non rientrano in questa categoria i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, per tali soggetti è prevista la compilazione dei dati da parte dell'organismo associativo stesso, all'interno della propria dichiarazione.

## 7. MODALITÀ PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere **compilata**, portata allo stato informatico di **“presentata”**, **stampata** e **registrata a repertorio** esclusivamente per via informatica, utilizzando gli appositi moduli informatici messi a disposizione dall'AVEPA.

**Per la registrazione a repertorio sarà sufficiente utilizzare la stampa denominata “Dichiarazione con solo riepilogo”.**

La presentazione potrà essere effettuata nelle **due** seguenti **modalità**:

- presentazione per il tramite dei CAA;
- presentazione da parte dei produttori, in proprio o tramite delegati.

### 7.1 Presentazione per il tramite dei CAA

Per la compilazione e la presentazione della dichiarazione, i soggetti che hanno già dato mandato ad un CAA (quello presso il quale è depositato il proprio fascicolo aziendale) possono avvalersi dello stesso.

I soggetti non aderenti ad un CAA, che hanno intenzione anch'essi di avvalersene, devono preventivamente conferire il mandato.

Quindi entro il termine per la presentazione, il dichiarante si recherà presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato, portando con sé i dati richiesti ai fini della compilazione completa e corretta della dichiarazione, e degli allegati al modello di dichiarazione.

I CAA sono delegati a supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione, e degli allegati al modello di dichiarazione, tramite le seguenti attività:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore;
2. verificare che gli allegati alla dichiarazione siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche della procedura di presentazione della dichiarazione;



3. compilare la dichiarazione utilizzando l'applicativo dello Schedario;
4. effettuare la stampa della dichiarazione utilizzando l'applicativo dello Schedario (è sufficiente utilizzare la stampa denominata "**Dichiarazione con solo riepilogo**");
5. far firmare la dichiarazione al dichiarante;
6. firmare la checklist e l'attestato di conformità, presenti nella stampa della dichiarazione;
7. registrare a repertorio la dichiarazione;
8. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
  - dichiarazione firmata dal dichiarante completa dei relativi allegati;
  - checklist;
  - attestato di conformità.

## ***7.2 Presentazione da parte dei produttori in proprio o tramite delegati***

Il produttore che non intenda rivolgersi al CAA mandatario, o che non abbia mai rilasciato mandato ad un CAA (il fascicolo aziendale è detenuto dallo Sportello unico agricolo competente per territorio), potrà procedere a compilare la dichiarazione, utilizzando una delle seguenti modalità:

1. compilare della dichiarazione in proprio;
2. incaricare della compilazione un soggetto delegato.

Per la compilazione della dichiarazione è necessario accedere all'indirizzo internet <http://app.avepa.it/mainapp> e digitare apposita login e password. Scegliere la sezione schedario.

Gli utenti registrati in GUARD per compilare la dichiarazione di una determinata azienda devono possedere la delega informatica denominata "gestione schedario viticolo" attiva. Gli utenti invece che non siano in possesso di apposita login e di apposita delega in GUARD dovranno procedere secondo le indicazioni presenti nello specifico Manuale disponibile nel sito web istituzionale dell'AVEPA ([www.avepa.it](http://www.avepa.it)) al seguente indirizzo <http://www.avepa.it/avepa/viti-raccolta-uve>.

Per tutti gli utenti (personale dei CAA, liberi professionisti, studi professionali, singoli produttori che utilizzano gli applicativi) è attivo il **servizio di assistenza informatica** (Service desk) disponibile dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00. Il Service desk può essere contattato telefonicamente ai seguenti numeri:

**800 918 230 (dall'Italia) e +39 (0)444 331 926 (dall'estero)**

per qualsiasi richiesta o problema riguardante i seguenti aspetti del sistema informatico.

La dichiarazione firmata (è sufficiente utilizzare la stampa denominata "**Dichiarazione con solo riepilogo**"), completa della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e degli altri allegati richiesti debitamente firmati, compilati in ogni loro parte, può essere fatta pervenire allo Sportello unico agricolo competente per territorio per la registrazione a repertorio o al CAA mandatario.

L'AVEPA non si assume responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per disgridi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le dichiarazioni inviate tramite raccomandata A/R che devono essere recapitate presso gli Sportelli unici agricoli competenti per territorio, devono riportare sulla busta l'indirizzo di destinazione di cui sotto, riportato nel seguente modo:



Sportello unico agricolo di .....

Dichiarazione vitivinicola di vendemmia, rivendicazione delle produzioni delle uve e produzione vinicola - campagna 2014/2015  
Via .....  
CAP - CITTÀ'

Indirizzi ai quali recapitare la dichiarazione di vendemmia, rivendicazione delle produzioni delle uve e produzione vinicola per la registrazione:

Sportello unico agricolo di Padova  
Passaggio L. Gaudenzio 1 - 35131 Padova  
Tel. 049 7708311

Sportello unico agricolo di Vicenza  
Via Q. Sella 81/C - 36100 Vicenza  
Tel. 0444 837911

Sportello unico agricolo di Venezia  
P.S.T. Vega - Centro direzionale Lybra - Via Pacinotti 4/A - 30175 Marghera VE  
Tel. 041 5455711

Sportello unico agricolo di Treviso  
Centro direzionale Nautilus - Via Castellana 86 - 31100 Treviso  
Tel. 0422 247611

Sportello unico agricolo di Verona  
Via Sommacampagna 63/H Scala C - 37137 Verona  
Tel. 045 8636711

Sportello unico agricolo di Belluno  
Centro Direzionale Millennio - Via V. Veneto 158/L - 32100 Belluno  
Tel. 0437 356311

Sportello unico agricolo di Rovigo  
Via D. Alighieri, 2/A int. 1 - 45100 Rovigo  
Tel. 0425-377211

## 8. DESCRIZIONE SINTETICA DEI MODULI E DELLE SCHEDE DI DICHIARAZIONE

La dichiarazione per la vendemmia 2014 è articolata in 4 moduli informatici:

- **dichiarazione preventiva:** l'azienda può presentare una sola dichiarazione preventiva;
- **integrazione dichiarazione preventiva:** attraverso questo modulo, al quale si accede utilizzando la funzionalità "rettifica" presente in applicativo, l'azienda può integrare le informazioni presenti in una dichiarazione preventiva protocollata o in una precedente integrazione di preventiva protocollata;
- **dichiarazione:** può essere presente una sola dichiarazione registrata per azienda. Attraverso la compilazione di tale modulo l'azienda soddisfa gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 436/2009 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010;
- **dichiarazione di rettifica:** attraverso questo modulo, al quale si accede utilizzando la funzionalità "rettifica" presente in applicativo, l'azienda può rettificare le informazioni presenti nella dichiarazione protocollata o in una precedente dichiarazione di rettifica protocollata.

I moduli di dichiarazione sono composti dalle seguenti schede:



### SCHEDA TIPO DICHIARAZIONE

Permette di indicare, applicando l'apposito *flag* informatico, se si tratta di una *dichiarazione di sola produzione vinicola*. In tal caso non è richiesta la compilazione delle schede denominate *consistenza, raccolta uve e destinazione uva raccolta*.

Nella dichiarazione tale scheda presenta un ulteriore campo che permette di agganciare una dichiarazione preventiva o una integrazione di dichiarazione preventiva in stato di protocollata.

### SCHEDA ANAGRAFICA

Contiene le informazioni relative all'azienda e al rappresentante legale/ titolare della stessa. Le informazioni sono richiamate così come presenti nel fascicolo aziendale informatizzato dell'AVEPA. Per modificare tali informazioni si deve effettuare una variazione dei dati del fascicolo aziendale secondo le procedure approvate dall'AVEPA.

### SCHEDA STABILIMENTO

Deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione; deve essere compilato se l'unico stabilimento NON coincide con il domicilio/sede legale risultante nel fascicolo aziendale. Vanno inclusi anche gli stabilimenti fuori Regione dove risultano giacenti i prodotti a monte del vino (usato come deposito di prodotto), a condizione che tali prodotti siano stati lavorati (introdotti), e quindi dichiarati, in uno stabilimento ricadente nella Regione del Veneto.

L'indirizzo, che deve essere completo di via, comune e provincia, è un dato obbligatorio, in assenza del quale non è possibile completare la dichiarazione; il numero di telefono e indirizzo e-mail sono dati facoltativi.

Deve essere compilata da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione; deve essere compilato se l'unico stabilimento enologico NON coincide con il domicilio/sede legale risultante nel fascicolo aziendale.

In questa scheda vanno inclusi anche gli stabilimenti fuori dal territorio regionale dove risultano giacenti prodotti a monte del vino, a condizione che tali prodotti siano stati lavorati (introdotti) e quindi dichiarati in uno stabilimento ricadente nel territorio regionale.

### SCHEDA CONSISTENZA AZIENDE

Deve contenere le informazioni relative alla superficie vitata dell'azienda per la quale si vuole procedere con la dichiarazione.

I dati delle unità vitate vengono richiamati così come presenti nella consistenza territoriale dello schedario viticolo dell'azienda in funzione della data di riferimento della conduzione decisa dall'utente al momento della compilazione. La data minima di caricamento della conduzione coincide con l'11 agosto 2014, data di inizio del periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2014/2015.

N.B. in caso di dichiarazione di cantina sociale in questo quadro devono essere salvate le consistenze di tutti i soci conferitori. Propedeutica al salvataggio delle informazioni relative ai soci conferitori è la presenza delle delega "gestione schedario viticolo" all'interno dell'applicativo GUARD; tale delega deve infatti essere accreditata all'utenza dell'organismo associativo prima di procedere alla compilazione.

Tale scheda è obbligatoria se non è stato inserito il *flag* di dichiarazione di sola produzione vinicola nella scheda tipo dichiarazione.

I dati caricati in questa scheda vengono controllati in funzione di segnalazioni da parte di organismi di controllo secondo quanto previsto nelle apposite procedure.

### SCHEDA RACCOLTA UVE

Contiene i dati relativi alla rivendicazione delle uve della ditta dichiarante e nel caso di cantina sociale i dati della rivendicazione dei soci conferitori. Le informazioni di superficie per procedere all'indicazione dei quantitativi di uva vendemmiata da rivendicare sono caricate dalla scheda consistenza.

Per ciascuna tipologia di vino devono essere caricati i quantitativi di uva raccolta (espressi in 100 kg con arrotondamento alla seconda cifra decimale) e le unità vitate che hanno prodotto uva atta alla tipologia di vino selezionata. L'applicativo, utilizzando la funzione ripartisci, permette di distribuire la produzione totale caricata tra le varie unità vitate in funzione della loro superficie e



della percentuale di resa delle stesse. L'utente può comunque imputare, digitandoli manualmente, il dato di quantità e di superficie per singola unità vitata.

Per ogni tipologia rivendicata è possibile specificare inoltre il quantitativo a supero e la tipologia di supero (pulsante denominato "supero") e, nel caso di operazioni di cernita di uve o di stoccaggio, il quantitativo ottenuto dalla cernita/quantitativo destinato allo stoccaggio e la relativa tipologia di vino (pulsante "Specifico").

Relativamente alle tipologie di vino per le quali il disciplinare prevede la cernita delle uve o per quelle per le quali è previsto lo stoccaggio di una parte del quantitativo prodotto, dove essere inserito il quantitativo totale di uva raccolta per una data tipologia, comprensivo anche di quella derivante da cernita o di quello destinato ad essere stoccati, mentre attraverso il pulsante "Specifico" va inserito solo il quantitativo di uva ottenuto dalla cernita delle uve/destinato allo stoccaggio e la relativa tipologia (per esempio, nel caso di una rivendicazione che preveda il caricamento di 500 (100 kg) di uva atta a DO Valpolicella e da questi, a seguito della cernita, si sono ottenuti 50 (100 kg) di uva atta a DOCG Recioto di Valpolicella, dovranno essere caricati a sistema come rivendica di uva atta a DO Valpolicella 500 (100 kg) e nel pulsante "Specifico" cernita 50 (kg) di uva atta a DOCG Recioto della Valpolicella. Sostanzialmente quindi il quantitativo inserito a DOCG Recioto della Valpolicella è un "di cui" del quantitativo totale rivendicato come DO Valpolicella ed è compreso nel totale della DO Valpolicella).

I dati caricati in questa scheda vengono controllati in funzione dei seguenti aspetti:

- delle rese massime stabilite dati disciplinari di produzione dei vini e di quanto stabilito dal d.lgs. 61/2010;
- di eventuali provvedimenti di sospensione delle quote da parte della Regione del Veneto (blocco tipologia);
- di eventuali provvedimenti di riduzione delle rese produttive in zone colpite da avversità atmosferiche (es.: zona grandinate);
- di segnalazioni da parte di organismi di controllo secondo quanto previsto nelle apposite procedure.

Tale scheda è obbligatoria se non è stato inserito il *flag* di dichiarazione di sola produzione vinicola nella scheda tipo dichiarazione.

Si specifica che:

- le uve non integre (diraslate, con presenza di sostanze verdi, ecc.) andranno dichiarate secondo il peso dell'uva ancora integra (prima del diraspamento), stimato dal produttore nel modo più esatto possibile, come valutato all'epoca della maturazione considerata normale per la varietà nella zona di produzione;
- le uve passite su pianta (vendemmiate in ritardo rispetto al periodo della normale vendemmia dopo breve o prolungato appassimento su pianta) andranno dichiarate nelle quantità stimate come per il punto precedente, prima dell'inizio dell'appassimento;
- le uve si classificano e vanno dichiarate in bianche e nere in conformità a quanto stabilito dal registro nazionale delle uve da vino. Le qualità classificate "rs" si conteggiano come uve bianche;
- nel caso di vendemmia promiscua di uve bianche e nere, la quantità delle une e delle altre è dichiarata separatamente come stimata dal viticoltore.

#### SCHEDA RIEPILOGO RACCOLTA UVE

Contiene una tabella di riepilogo dove sono riportati i totali dei dati inseriti nella scheda raccolta uve, distinti per tipologia.

#### SCHEDA UV CON RACCOLTA A ZERO

Contiene una tabella di riepilogo dove sono riportate le superfici che non sono state caricate nella scheda raccolta uve.

#### SCHEDA DESTINAZIONE UVA RACCOLTA



Contiene le informazioni relative al soggetto a cui è destinata l'uva raccolta. Nello specifico viene indicato:

- la zona di destinazione del prodotto (VENETO, FUORI VENETO o ESTERO);
- il Codice unico dell'azienda agricola (CUAA), la ragione sociale, il comune (obbligatorio) e l'indirizzo (facoltativo) del destinatario;
- la tipologia di destinazione (CESSIONE, CONTO LAVORAZIONE e LAVORAZIONE IN PROPRIO);
- il quantitativo destinato.

Per la destinazione di tipologie a cernita o di prodotto che prevede lo stoccaggio dell'uva, nell'inserire il quantitativo da destinare, l'utente dovrà inserire la quantità totale della tipologia di base nel campo denominato "q.tà ceduta", e specificare la quantità della tipologia a cernita/a stoccaggio ceduta nella sottotabella che compare selezionando il pulsante simboleggiato da una icona cartellina nella colonna denominata "Specific" (Per esempio, nel caso di destinazione in conto lavorazione di 50 (100 kg) di uva atta a DOCG Recioto della Valpolicella dovranno essere caricati a sistema come tipo destinazione conto lavorazione 50 (100 kg) come uva atta a DO Valpolicella e nel tasto cartellina nella colonna denominata "Specific" indicare nuovamente i 50 (100 kg) di uva specificando la tipologia Recioto della Valpolicella. Sostanzialmente quindi il quantitativo inserito a Recioto della Valpolicella essendo un "di cui" del quantitativo totale rivendicato come Valpolicella deve essere caricato in destinazione due volte sia come Valpolicella e che come Recioto della Valpolicella nella colonna "Specific").

I dati visualizzati e gestiti in questo quadro sono recuperati dal quadro di raccolta uve e la destinazione viene indicata a partire dalla tipologia di vino per la quale si è compilata la raccolta (rivendicazione).

I dati caricati in questa scheda vengono verificati in base a controlli di congruità tra quanto caricato nella scheda raccolta uve e quanto destinato.

È possibile ottenere per ciascun destinatario la stampa del relativo attestato di consegna.

**Il tipo destinazione CONTO LAVORAZIONE** nella scheda di destinazione uve viene gestito dal modulo al pari di una CESSIONE e deve essere preso in carico e dichiarato dal soggetto che ha preso in carico il prodotto.

#### SCHEDA RIEPILOGO DESTINAZIONE RACCOLTA UVE

Contiene una tabella di riepilogo dove sono riportati i totali dei dati inseriti nella scheda "destinazione uva raccolta", distinti per le tipologie di destinazione (CESSIONE, CONTO LAVORAZIONE e LAVORAZIONE IN PROPRIO).

#### SCHEDA FORNITORI

Contiene le informazioni relative ai soggetti dai quali è stato preso in carico del prodotto e le informazioni relative al prodotto stesso. Nello specifico viene indicato:

- la zona di provenienza (VENETO, FUORI VENETO O ESTERO);
- il CUAA, la ragione sociale, il comune (obbligatorio) e l'indirizzo (facoltativo) del fornitore;
- il tipo di prodotto (UVA, MOSTO, VINO NUOVO IN FERMENTAZIONE, MOSTO CONCENTRATO/MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO). E' possibile caricare più tipologie di prodotto per uno stesso fornitore.

Nel caso di prodotto UVA deve essere indicata anche la tipologia di denominazione del vino, la tipologia di denominazione della cernita/di stoccaggio o se si tratta di un supero.

Nel caso di prodotto UVA, MOSTO E VINO NUOVO IN FERMENTAZIONE provenienti da fuori Regione basta indicare la generica tipologia *vino rosso*, *vino rosato*, *vino bianco*, *DOP fuori regione vino/vino nf/mosto bianco*, *DOP fuori regione vino/vino nf/mosto rosso*, *IGP fuori regione vino/vino nf/mosto bianco*, *IGP fuori regione vino/vino nf/mosto rosso*, *DOP regione vino nf/mosto bianco*, *DOP regione vino nf/mosto rosso*, *IGP regione vino nf/mosto bianco* o *IGP regione vino nf/mosto rosso*.

Nel caso di MOSTO, MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO, SUCCHI D'UVA e SUCCHI D'UVA CONCENTRATI non serve inserire nessuna informazione relativa alla tipologia di vino;



- il quantitativo preso in carico.

#### SCHEDA RIEPILOGO FORNITORI

Contiene una tabella di riepilogo dove sono riportati i totali dei dati inseriti nella scheda “fornitori”, distinti per il tipo prodotto.

#### SCHEDA DESTINAZIONE FORNITORI

Contiene le informazioni relative al soggetto a cui viene destinato il prodotto UVA proveniente da fornitori. Permette quindi di destinare solo i quantitativi di prodotto caricato come uva nella scheda fornitori.

Nello specifico viene indicato:

- la zona di destinazione del prodotto (VENETO, FUORI VENETO o ESTERO);
- il CUAA, la ragione sociale, il comune (obbligatorio) e l’indirizzo (facoltativo) del destinatario;
- la tipologia di destinazione (CESSIONE, CONTO LAVORAZIONE e LAVORAZIONE IN PROPRIO);
- il quantitativo destinato.

I dati caricati in questa scheda vengono verificati in base a controlli di congruità tra quanto caricato nella scheda fornitori e quanto destinato.

È possibile ottenere per ciascun destinatario la stampa del relativo attestato di consegna.

**Il tipo destinazione CONTO LAVORAZIONE** nella scheda di destinazione uve viene gestito dal modulo al pari di una CESSIONE e deve essere preso in carico e dichiarato dal soggetto che ha preso in carico il prodotto.

#### SCHEDA RIEPILOGO DESTINAZIONE FORNITORI

Contiene una tabella di riepilogo dove sono riportati i totali dei dati inseriti nella scheda “destinazione fornitori”, distinti per tipologia di destinazione (CESSIONE, CONTO LAVORAZIONE e LAVORAZIONE IN PROPRIO).

Relativamente ai prodotti MOSTO, VINO NUOVO IN FERMENTAZIONE e MOSTO CONCENTRATO/MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO questi sono caricati dal modulo direttamente come LAVORAZIONE IN PROPRIO.

#### SCHEDA PRODOTTI INTRODOTTI

Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione di uve e/o prodotti a monte del vino, anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre. I dichiaranti devono compilare esclusivamente la sezione dei prodotti introdotti e, se del caso, il quadro sottostante relativo ai mosti.

In fase di compilazione, devono essere indicati i quantitativi (in ettolitri di vino feccioso) per ciascuna categoria di prodotto. I totali vengono compilati automaticamente dal programma.

Nella quadro MOSTI devono essere indicati i quantitativi dei mosti utilizzati per la produzione, in proprio o tramite terzi, di mosti concentrati e concentrati rettificati e i quantitativi di mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti, nonché per le due categorie di vini (vino generico e DOP/IGP), i quantitativi dei mosti concentrati e concentrati rettificati utilizzati per l’arricchimento.

Devono essere indicati in questa scheda anche i mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati detenuti alla mezzanotte del 30 novembre, sia quelli della campagna in corso che quelli delle campagne precedenti.

#### SCHEDA CESSIONE

Devono essere indicati i quantitativi di prodotti a monte del vino ceduti (VENETO, FUORI VENETO o ESTERO), partendo dai dati inseriti nel quadro precedente relativo ai prodotti introdotti.

In fase di compilazione devono essere indicati i quantitativi per ciascuna tipologia di prodotto.

I dati caricati in questa scheda vengono verificati in base a controlli di congruità tra quanto caricato nella scheda prodotti introdotti e quanto destinato in tale scheda.



### SCHEDA VINO OTTENUTO

In questo quadro vanno dichiarati in ettolitri di vino feccioso i quantitativi di vino ottenuto e di prodotti a monte del vino complessivamente ottenuti nella campagna in corso dall'inizio fino alla data del 30 novembre anche se lo stesso, nel frattempo, è stato, in tutto o in parte, consumato o ceduto, nonché i succhi d'uva, i succhi d'uva concentrati e i quantitativi di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.

### SCHEDA ALLEGATI

Gli allegati obbligatori sono:

- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- eventuali modelli F1 ricevuti da fornitori parziali fuori dalla Regione del Veneto (NB: inserire nel campo note il numero dei modelli cartacei che si allegano alla dichiarazione);
- eventuali attestati di consegna uve o altri prodotti a monte del vino con la parte relativa alle annotazioni compilata.

### SCHEDA DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni devono essere lette attentamente e accettate, tenendo presente che la responsabilità della compilazione della domanda ricade in capo al dichiarante che sottoscrive la stessa.

## 9. CONTROLLI ISTRUTTORI

Alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si procede all'interscambio con l'AGEA Coordinamento dei dati inerenti le dichiarazioni presentate.

I controlli istruttori riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della dichiarazione.

Alcune verifiche della completezza e correttezza dei dati digitati sono svolte direttamente al momento della compilazione della dichiarazione e possono bloccare la presentazione della stessa e/o creare un messaggio di attenzione con indicata l'anomalia riscontrata.

In particolare il sistema informatico:

- verifica la presenza del fascicolo aziendale e dello Schedario viticolo; l'assenza del fascicolo aziendale e/o dello schedario viticolo intestati al dichiarante, comporta l'impossibilità di inserire la dichiarazione;
- registra se la repertoriazione della dichiarazione e/o della dichiarazione di rettifica è stata effettuata entro i termini.

Le informazioni contenute nella dichiarazione derivano in parte dai dati contenuti a sistema nel fascicolo aziendale informatizzato e nello schedario viticolo dell'azienda e in parte da quanto dichiarato al momento della compilazione della stessa.

Le informazioni relative a quanto caricato nella scheda fornitori che presenteranno una incongruenza di dati con quanto dichiarato dai fornitori stessi nella propria dichiarazione saranno considerate incomplete ed inesatte ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 436/2009.

## 10. RICEVIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Le verifiche sul modello cartaceo sono eseguite dagli Sportelli unici agricoli e dai CAA come da convenzione con l'AVEPA, e riguardano il controllo sulla

- presenza della firma del richiedente:



la sottoscrizione della dichiarazione è un requisito indispensabile per la validità della dichiarazione stessa. NB: per la **dichiarazione presentata da un organismo associativo** è sufficiente la firma del rappresentante legale, non servono le firme dei singoli conferitori;

- presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità:

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del d.p.r. n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa.

## 11. COSTITUZIONE DEL FASCICOLO DELLA DICHIARAZIONE

Per ciascuna dichiarazione e relativa documentazione allegata, il competente ufficio del CAA/Sportello unico agricolo deve costituire apposito "fascicolo cartaceo della dichiarazione".

Tale fascicolo deve essere strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdere e deve recare sulla copertina i seguenti dati:

1. nominativo e CUAA del dichiarante;
2. dichiarazione di vendemmia, rivendicazione delle produzioni di uva e produzione vinicola - campagna 2014/2015;
3. numero della dichiarazione.

Il fascicolo della dichiarazione deve contenere la seguente documentazione:

1. originale della dichiarazione, completa degli allegati, debitamente sottoscritta e datata, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. checklist (**all. A1**), presente nella stampa della dichiarazione.

Un volta costituito il fascicolo della dichiarazione, il responsabile della struttura operativa del CAA, deve compilare l'attestazione di conformità (**all. A2**), presente nella stampa della dichiarazione; tale attestazione deve essere tenuta a disposizione presso le strutture operative tenutarie dei fascicoli correlati, per essere esibite, unitamente ai predetti fascicoli, in sede di verifica da parte dei soggetti competenti.

## 12. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia , rivendicazione delle produzioni di uva e produzione vinicola sono resi disponibili da parte dell'AVEPA per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

- Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;
- altri organismi pagatori;
- Ministero delle politiche agricole e forestali;
- assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio;
- enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle rispettive denominazioni.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal d.lgs. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.



## 13. SANZIONI

La normativa comunitaria, relativa alle dichiarazioni vitivinicole, contempla sanzioni dettate dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 436/2009 per le dichiarazioni omesse o presentate successivamente alla scadenza oppure incomplete e/o inesatte.

Restano in ogni caso valide le sanzioni previste dal comma 9 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 e dall'art. 22 del decreto legislativo n. 61 dell'88 aprile 2010.

## 14. TERMINI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I dichiaranti che si avvalgono dell'assistenza di un CAA possono rivolgersi allo stesso per la stampa del modello.

I dichiaranti che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA possono stampare il modello con accesso all'indirizzo web istituzionale dell'agenzia ([www.avepa.it](http://www.avepa.it)).

**Per usufruire del modello, il dichiarante, che non abbia la possibilità di reperirlo autonomamente, può recarsi presso gli uffici degli Sportelli unici agricoli che provvederanno a scaricarlo tramite il collegamento via internet.**

Il registro può essere utilizzato unicamente dai viticoltori che yinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti ed a condizione che non effettuino l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, l'imballaggio, la distillazione, l'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, l'elaborazione dei vini liquorosi, l'elaborazione di mosto d'uva concentrato, rettificato o non rettificato, l'elaborazione dei vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcole, la trasformazione in vino aromatizzato.

Gli aventi titolo avranno cura di compilare il registro di carico e scarico, indicando i dati relativi alla giacenza alla data del 31 luglio e la produzione di uva e prodotti vinicoli della dichiarazione vitivinicola alla data del 30 novembre.

I viticoltori che effettuano un numero di operazioni tali da non poter essere contabilizzate su detto foglio/registro devono munirsi di un normale registro di carico e scarico.

Il foglio registro, per essere valido, deve essere vidimato, in alternativa, dalle regioni, dai comuni, dagli organismi pagatori regionali, dagli uffici periferici dell'ICQRF.



Allegato A1

**DICHIARAZIONE VENDEMMIA, DENUNCIA UVE E PRODUZIONE VINICOLA  
CHECKLIST DI RICEVIBILITÀ**

CAA/Sportello unico agricolo \_\_\_\_\_  
Struttura operativa di \_\_\_\_\_

**ELENCO DEI CONTROLLI ESEGUITI**

DESCRIZIONE	ESITO
Presenza della firma del dichiarante	
Fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento valido ed in corso di validità	
Presenza di tutti gli allegati dichiarati	
Presentazione entro i termini	
Corrispondenza dei dati inseriti a sistema con i dati dichiarati dal dichiarante	

Data di presentazione \_\_\_\_\_

Firma dell'operatore (cognome e nome) \_\_\_\_\_



**Allegato A2**

**DICHIARAZIONE VENDEMMIA, DENUNCIA UVE E PRODUZIONE VINICOLA  
ATTESTATO DI CONFORMITÀ**

Struttura operativa di \_\_\_\_\_

Il responsabile \_\_\_\_\_ della Struttura operativa

VISTI gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

- che le attività di stampa, sottoscrizione, protocollazione, numerazione e archiviazione della dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola sono state svolte secondo le specifiche disposizioni dell'AVEPA;
- di aver proceduto all'identificazione del dichiarante preliminarmente alla presentazione della dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola;
- che sono stati eseguiti tutti i controlli indicati nella checklist;
- di aver inserito a sistema tutti i dati dichiarati nella dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola, secondo le disposizioni dell'AVEPA;
- che è stato costituito/aggiornato il fascicolo del produttore;
- che è stato costituito/aggiornato lo schedario viticolo.

Data di compilazione \_\_\_\_\_

Firma dell'istruttore (cognome e nome) \_\_\_\_\_

Firma responsabile della Struttura operativa (cognome e nome) \_\_\_\_\_



## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

(ai sensi dell'art.9,par.1,lett.a,  
del D.M.19.12.1994,n.768 e successive modifiche)

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO (D.P.R. 627/78 - REG.CE 436/09)											
Dal N.....	AI N.....	Data.....	Dal N.....	AI N.....	Data.....						
TIMBRO			FIRMA			TIMBRO			FIRMA		

CODICE FISCALE ..... (Da conservare per almeno 5 anni dopo la chiusura dei conti nello stesso contenuti, ai sensi del Reg.CE n.436/2009)

GIACENZE AL 31 LUGLIO.....Vino hl..... Mosto hl..... Produzione anno ..... Uva prodotta (100 kg)..... Vino ottenuto hl.....

N. ord.	Data operazione	D.A. o D.A.A. o altro	COLORE	Uve (100 kg)		Rasp 100 kg	Sottoprodotti (Vinacce e fecce) (100 kg)		Mosto (100 kg)	Cali 100 kg	Mosto parz. fermentato e vino nuovo ancora in fermentazione (hl)		Vino da tavola (hl)		Vino da tavola I.G.T. (hl)		Vino D.O.C. (hl)		Vino da uve a duplice attitudine (hl)		Descrizione operazione
				N.Documento	Carico		Carico	Scarico			Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
TOTALE																					

Firma del dichiarante ..... Data / /  
giorno mese anno

Codice Istat Prov.	Provincia di riferimento	Prov.
--------------------	--------------------------	-------